

SARA s.r.l.

VIA DEL FORNACCIO, 18
00062 BRACCIANO (RM)
P.IVA E C.F. 04793501000
TEL. 0699144317



Comune di Cerveteri

ARRIVO

Prot. n. 0027970 del 22/07/2015

Titolo - Classe 1

BRACCIANO, 22/07/2015

AL SINDACO
DEL COMUNE DI CERVETERI
P.ZZA RISORGIMENTO, 1
00052 CERVETERI (RM)

OGGETTO: Proposta di realizzazione Civico Cimitero, Comune di Cerveteri, "integrazione allegati all'elenco del 08/05/2015.

ELENCO ALLEGATI:

- 1Bis – Indicazione e disposizione stesura P.S.C..
- 2Bis – Relazione tecnica.
- 3Bis – Studio impatto ambientale.
- 4Bis – Studio di inquadramento urbanistico.

~~SARA 94 S.R.L.~~
~~L'Amministratore Unico~~
~~Felci Maria Rita~~

Prot. 04070
11/02/2015

COMUNE DI CERVETERI

PROVINCIA DI ROMA

REALIZZAZIONE NUOVO CIMITERO COMUNALE

"ALLEGATO n° 1 bis"


Oggetto:

INDICAZIONI e DISPOSIZIONI STESURA P.S.C.

IL SINDACO:

IL PROGETTISTA:

Ing. Gallone Gaetano



DATA:

PRIME INDICAZIONI E DISPOSIZIONI PER LA STESURA DEI PIANI DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO

Premessa

La presente relazione è stata elaborata in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 18, comma 1, lettera f) del DPR 554/99 (Regolamento di attuazione alla legge quadro in materia di lavori pubblici - Merloni Ter), nell'ambito della redazione del

Progetto Preliminare

REALIZZAZIONE NUOVO CIMITERO COMUNALE

L'art. 18 (di cui sopra) prevede infatti che in fase di redazione del "Progetto preliminare" vengano date le "Prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza e di Coordinamento" (più brevemente in appresso denominato **PSC**).

Motivazioni

Nel rispetto del DLgs 494/96, della Merloni Ter (L. 415/98) e del DLgs 528/99 - con particolare riferimento a quanto disposto in merito ai PSC ed ai POS.- si ritiene innanzitutto che i lavori di cui sopra rientrano negli obblighi riepilogati nello schema che segue e che si propone venga applicato nell'iter di progettazione e di esecuzione dell'Opera nel quale sia prevista la presenza, anche non contemporanea, di più Imprese.

1. FASE DI PROGETTAZIONE DELL'OPERA

Il Committente o il Responsabile dei lavori, contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione dell'Opera, designa il Coordinatore per la progettazione (DLgs 528/99, art. 3, comma 3, lettera a) che redigerà il Piano di sicurezza e di coordinamento (DLg. 494/96 e DLgs 528/99, art. 4 e 12).

2. PRIMA DELL'INIZIO DEI LAVORI

Il Committente o il Responsabile dei lavori, prima dell'affidamento dei lavori:

- *designa* il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori (DLgs 528/99, art. 3, comma 4),
- *verifica l'idoneità Tecnico - Professionale delle Imprese esecutrici e dei Lavoratori autonomi* (DLgs 528/99, art. 3, comma 8, lettera a),
- *richiede alle Imprese esecutrici una dichiarazione sull'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Inps, Inail e casse edili e da una dichiarazione relativa al contratto collettivo applicato ai lavoratori dipendenti* (DLgs 528/99, art. 3, comma 8, lettera b),
- *trasmette alla Ausl. ed alla Direzione Provinciale del Lavoro la Notifica Preliminare, elaborata conformemente all'Allegato III* (DLgs 494/96 - *Invariato nel nuovo DLgs 528/99*).

L'Impresa appaltatrice: entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori, redige il Piano Operativo della Sicurezza (POS) (DLgs 528/99, art. 9, comma 1, lettera c-bis; Legge 415/98 art. 31, comma 1-bis, lettera c).

3. FASE DI ESECUZIONE DELL'OPERA

Il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori (DLgs 528/99, art. 5):

Verifica l'applicazione, da parte delle Imprese esecutrici e dei Lavoratori autonomi, del "Piano di sicurezza e di Coordinamento" (PSC) (comma 1, lettera a),

Verifica l'idoneità del POS redatto dalle Imprese (comma 1, lettera b),

Organizza il coordinamento delle attività tra le Imprese ed i lavoratori autonomi (comma 1, lettera c),

Verifica l'attuazione di quanto previsto in relazione agli accordi tra le parti sociali e coordina i Rappresentanti per la sicurezza (comma 1, lettera d),

Segnala alle Imprese ed al Committente le inosservanze alle leggi sulla sicurezza, al PSC ed al POS (comma 1, lettera e),

Sospende le Fasi lavorative che ritiene siano interessate da pericolo grave ed imminente (comma 1, lettera f),

L'Impresa Appaltatrice nei confronti delle Imprese subappaltatrici:

- verifica l' idoneità Tecnico – Professionale delle Imprese esecutrici anche mediante l'iscrizione alla Cciaa (DLgs 528/99, art. 3, comma 8, lettera a), w verifica il rispetto degli obblighi Inps – Inail (DLgs 528/99, art. 3, comma 8, lettera b),
- trasmette il suo Piano Operativo della Sicurezza (POS) (DLgs. 528/99, art. 9, comma 1, lettera c-bis) alle Ditte subappaltatrici,
- verifica che esse abbiano redatto il loro Piano Operativo della Sicurezza (POS) (DLgs 528/99, art. 9, comma 1, lettera c-bis) e ne consegna una copia anche al Coordinatore per la sicurezza,
- coordina gli interventi di protezione e prevenzione (DLgs 528/99, art. 8, comma 1, lettera g).

N.B.

Il POS deve essere realizzato anche dalle Imprese con meno di 10 addetti e dalle Imprese familiari.

Il POS sostituisce la "Valutazione dei rischi" ed il "Documento" del D. Lgs. 626/94" limitatamente al Cantiere.

Prime indicazioni e disposizioni per la stesura del PSC

In questa **prima fase di progettazione (Preliminare)** sono quindi evidenziati al Committente soprattutto *il metodo di redazione e l'individuazione degli argomenti che verranno successivamente approfonditi e sviluppati secondo lo schema tipo di composizione del PSC durante la progettazione Definitiva ed Esecutiva.*

Nella **seconda fase di progettazione (Definitiva)** verranno date indicazioni al Committente sui costi della sicurezza che saranno evidenziati nel PSC, onde permettere di inserirli nel Quadro economico di cui all'art. 25, comma 2, lettera m) del Dpr 554/99 (Regolamento di attuazione - Merloni Ter).

Sui costi della sicurezza è opportuno anticipare subito che rappresenteranno circa il **3 - 3,5 per cento dell'importo totale del computo metrico estimativo, ma non costituiranno ulteriore onere aggiuntivo** in quanto sono genericamente inclusi in ogni articolo dell'Elenco Prezzi utilizzato (e nelle **Analisi dei prezzi unitari** che sono alla base di ogni Elenco Prezzi); inoltre, al momento, non sono previsti oneri aggiuntivi imputabili a particolari dispositivi di protezione collettiva.

N.B. Una corretta valutazione dei **costi della sicurezza** nasce dallo scorporo degli stessi dai prezzi unitari utilizzati (dal Prezzario ufficiale) e non da aggiunte generalizzate (perché significherebbe pagare due volte la sicurezza).

È bene infatti rammentare che **alla sicurezza eravamo già tenuti**; in particolar modo **per il rispetto di tutta la legislazione pregressa** - dai "Principi generali di tutela (Costituzione, Codice Civile, Codice Penale)" alla "Prevenzione degli infortuni (Dpr 547/55)", dalla "Igiene sul lavoro (Dpr 303/56)" alla "Sicurezza nelle costruzioni (DPR 164/56)", eccetera - che resta tuttora in vigore.

Nella **terza fase di progettazione (Esecutiva)** verrà redatto il **Piano di Sicurezza e di Coordinamento** ed il **Fascicolo** dell'Opera (DLgs 494/96 e DLgs 528/99, art. 4 e 12; Merloni Ter, art. 31; Regolamento di attuazione, art. 35, comma 1, lettera f) e art. 41).

Il **PSC** verrà elaborato tenendo conto innanzi tutto che la vita di ogni **Cantiere temporaneo o mobile** ha una storia a se e non è riconducibile a procedure ingessate come può accadere, ad esempio, in uno stabilimento o in una catena di montaggio dove - una volta progettata la sicurezza - questa può essere codificata e ricondotta ad operazioni e movimenti ripetitivi e sempre uguali nel tempo

Inoltre, **gli interventi di realizzazione del cimitero comunale, inseriti nel presente progetto sono frammentati in più zone distinte tra loro**; pertanto rendono ancora più evidente la necessità di redigere un PSC che, nella scelta del metodo e nell'approfondimento degli argomenti che verranno trattati tenga conto di

queste difficoltà. Riteniamo pertanto che i **compiti** del Coordinatore per la progettazione e del Coordinatore per l'esecuzione dovranno essere finalizzati a redigere e far applicare i contenuti di un **Piano di sicurezza** che:

✓ non lasci eccessivi spazi all'autonomia gestionale dell'Impresa esecutrice nella conduzione del lavoro, perché altrimenti diventerebbe troppo generico (disattendendo al fatto che il PSC deve essere uno strumento operativo che parte da una corretta **programmazione** e deve dare delle indicazioni ben precise per operare in sicurezza ...);

✓ **non programmi** neppure in maniera troppo minuziosa la vita del Cantiere per evitare di ingessarlo in **procedure burocratiche** che oltre a ridurre il legittimo potere gestionale dell'Impresa esecutrice (DLgs 528/99, art. 9, comma 1, lettera c-bis; Legge 415/98 art. 31, comma 1-bis, lettera c) non garantirebbero comunque la sicurezza sul lavoro perché troppo rigidamente imposte o troppo macchinose. (Con la conseguenza che l'Impresa e lo stesso Coordinatore per l'esecuzione dei lavori - di fronte ad eccessive difficoltà procedurali - finirebbero spesso con il disattenderle).

Metodo di redazione, argomenti da approfondire e schema tipo di composizione nel PSC.

Come già accennato, le Prime indicazioni e disposizioni per la stesura del Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC), che sono di seguito riportate, riguardano principalmente il **metodo di redazione e l'individuazione degli argomenti da approfondire** che verranno successivamente elaborati con l'avanzare del grado di progettazione (nel rispetto di quanto disposto dalla normativa vigente, ma anche di quanto predisposto nella proposta di Schema di regolamento sui contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili in attuazione dell'articolo 31 del Regolamento, attualmente in Commissione al Senato della Repubblica. Nello schema tipo di composizione che sarà adottato, il PSC sarà distinto in due parti distinte, con uno scopo ben preciso.

Nella **prima parte del PSC** saranno trattati argomenti che riguardano Prescrizioni di carattere generale, anche se concretamente legati al lavoro progettato e che si deve realizzare.

Queste Prescrizioni di carattere generale potranno essere considerate quindi quasi come il **Capitolato speciale della sicurezza** adattato alle specifiche esigenze del lavoro e rappresenteranno in pratica gli argini legali entro i quali si vuole che l'Impresa si muova con la sua autonoma operatività.

Tutto ciò nell'intento di evitare il più possibile di imporre procedure troppo burocratiche, troppo rigide e soprattutto troppo minuziose e macchinose, che potrebbero indurre l'Impresa a sentirsi deresponsabilizzata o comunque non in grado di impegnarsi ad applicarle perché troppo teoriche e di fatto di poca utilità per la vita pratica del Cantiere. Per non parlare, ad esempio, del dispendio di risorse umane impegnate più ad aggiornare schede, procedure burocratiche eccetera - esageratamente imposte - piuttosto che essere impegnate nella corretta gestione giornaliera del Cantiere che significa anche **Prevenzione, Formazione ed Informazione** continua del personale.

Inoltre, la definizione degli argini legali entro i quali l'Impresa potrà e dovrà muoversi con la sua autonomia operativa rappresenteranno anche un valido tentativo per evitare l'insorgere del "contenzioso" tra le parti. Nella **seconda parte del PSC** saranno trattati argomenti che riguardano il Piano dettagliato della sicurezza per Fasi di lavoro che nasce da un Programma di esecuzione dei lavori, che naturalmente va considerato come un'ipotesi attendibile ma preliminare di come verranno poi eseguiti i lavori dall'Impresa.

Al **Cronoprogramma** ipotizzato saranno collegate delle Procedure operative per le Fasi più significative dei lavori e delle Schede di sicurezza collegate alle singole Fasi lavorative programmate con l'intento di evidenziare le misure di prevenzione dei rischi simultanei risultanti dall'eventuale presenza di più Imprese (o Ditte) e di prevedere l'utilizzazione di impianti comuni, mezzi logistici e di protezione collettiva. Concludono il PSC le indicazioni alle Imprese per la corretta redazione del Piano Operativo per la Sicurezza (POS) e la proposta di adottare delle Schede di sicurezza per l'impiego di ogni singolo macchinario tipo, che saranno comunque allegate al PSC in forma esemplificativa e non esaustiva (crediamo che quest'ultimo compito vada ormai delegato principalmente alla redazione dei POS da parte delle Imprese).

Per maggior chiarezza, si ritiene opportuno riportare di seguito l'Indice del PSC che verrà redatto:

INDICE DEL PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO

Parte Prima

Prescrizioni di carattere generale

- Copertina
- Premessa del Coordinatore per la sicurezza
- Modalità di presentazione di proposte di integrazione o modifiche - da parte dell'Impresa esecutrice - al Piano di sicurezza redatto dal Coordinatore per la progettazione
- Obbligo alle Imprese di redigere il Piano operativo di sicurezza complementare e di dettaglio
- Elenco dei numeri telefonici utili in caso di emergenza.
- Quadro generale con i dati necessari alla notifica (da inviare all'organo di vigilanza territorialmente competente, da parte del Committente)
- Struttura organizzativa tipo richiesta all'Impresa (esecutrice dei lavori)
- Referenti per la sicurezza richiesti all'Impresa (esecutrice dei lavori)
- Requisiti richiesti per eventuali ditte Subappaltatrici
- Requisiti richiesti per eventuali Lavoratori autonomi
- Verifiche richieste dal Committente
- Documentazioni riguardanti il Cantiere nel suo complesso (da custodire presso gli uffici del cantiere a cura dell'Impresa)
- Descrizione dell'Opera da eseguire, con riferimenti alle tecnologie ed ai materiali impiegati
- Aspetti di carattere generale in funzione della sicurezza e Rischi ambientali
- Considerazioni sull'Analisi, la Valutazione dei rischi e le procedure da seguire per l'esecuzione dei lavori in sicurezza
- Tabelle riepilogative di analisi e valutazioni in fase di progettazione della sicurezza
- Rischi derivanti dalle attrezzature.

- *Modalità di attuazione della valutazione del rumore*
- *Organizzazione logistica del Cantiere*
- *Pronto Soccorso*
- *Sorveglianza Sanitaria e Visite mediche*
- *Formazione del Personale*
- *Protezione collettiva e dispositivi di protezione personale (DPI)*
- *Segnaletica di sicurezza*
- *Norme Antincendio ed Evacuazione*
- *Coordinamento tra Impresa, eventuali Subappaltatori e Lavoratori autonomi*
- *Attribuzioni delle responsabilità, in materia di sicurezza, nel cantiere*
- *Stima dei costi della sicurezza*
- *Elenco della legislazione di riferimento*
- *Bibliografia di riferimento.*

Parte seconda

Piano dettagliato della sicurezza per Fasi di lavoro

- *Copertina*
- *Premessa*
- *Cronoprogramma Generale di esecuzione dei lavori*
- *Cronoprogramma di esecuzione lavori di ogni singola opera*
- *Fasi progressive e procedure più significative per l'esecuzione dei lavori contenuti nel Programma*
- *Procedure comuni a tutte le opere in C.A.*
- *Procedure comuni a tutte le opere di movimento terre ed opere varie*
- *Distinzione delle lavorazioni per aree*
- *Schede di sicurezza collegate alle singole Fasi lavorative programmate, (con riferimenti a: Lavoratori previsti, Interferenze, Possibili rischi, Misure di sicurezza, Cautele e note, eccetera)*
- *Elenco non esaustivo di macchinari ed attrezzature tipo (con caratteristiche simili a quelle da utilizzare)*
- *Indicazioni alle Imprese per la corretta redazione del Piano Operativo per la Sicurezza (POS)*
- *Schede di sicurezza per l'impiego di ogni singolo macchinario tipo, fornite a titolo esemplificativo e non esaustivo (con le procedure da seguire prima, durante e dopo l'uso).*

PRIME INDICAZIONI SUL FASCICOLO

L'obbligo della predisposizione del **Fascicolo**, è stata introdotto definitivamente, a livello europeo, con l'Allegato II del Documento U.E. n. 260 del 26 Maggio 1993 (Modello tipo di redazione).

Nell'introduzione al Modello tipo di redazione del Fascicolo di cui sopra è testualmente riportato che in esso "...vanno precisate la natura e le modalità di esecuzioni di eventuali lavori successivi all'interno o in prossimità dell'area dell'opera, senza peraltro pregiudicare la sicurezza dei lavoratori ivi operanti. In senso lato si tratta quindi della predisposizione di un piano per la tutela della sicurezza e dell'igiene, specifica **per i futuri lavori di manutenzione e di riparazione dell'opera...**".

In Italia il **Modello tipo di redazione del Fascicolo** approvato dalla Commissione europea è stato adottato integralmente nella Nota all'art. 4 del DLgs 494/96 (Allegato II al documento UE 26/05/93).

Pertanto, a tale Modello ci si atterrà per la redazione del **Fascicolo**, a partire dalla fase di progettazione esecutiva della "Sistemazione Idraulica del Fosso ..." di cui il "Consorzio di bonifica della Val di ...a" è Committente.

Chi deve attivarsi ed in che maniera.

Il DLgs 494/96 in Italia impone:

- al **Coordinatore per la progettazione** il compito di redigere un Fascicolo dell'Opera, che contenga gli elementi utili in materia di sicurezza e di salute da prendere in considerazione all'atto di successivi lavori";
- al **Coordinatore per l'esecuzione** il compito di "adeguarlo, in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute" (nel corso della sola realizzazione dell'Opera);
- al **Committente dell'Opera**
- dopo l'ultimazione dei lavori di costruzione - il controllo del Fascicolo ed il suo aggiornamento, a causa delle modifiche che possono intervenire sulla stessa Opera nel corso della sua vita.

